

*CONTRATTO DI VENDITA DI FIENO IN BALLONI
QUADRATI PER L'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME*

(In applicazione all'art. 62 d.l. 1/2012)

TRA

- L'Università Agraria di Tolfa, con sede legale a Tolfa in Piazza V. Veneto 12, C.F. 839000585 e P.IVA 02145141004, rappresentata legalmente, in qualità di Presidente, dal Signor Giulio Onori nato a Civita-vecchia (RM) il 28/01/1983, residente in Tolfa (RM) via Costa Alta n. 58, C.F. NROGLI83A28C773N, denominata "parte acquirente",

E

- La ditta PIAVE FORAGGI S.R.L., con sede legale a Latina (LT) in via Piave n. 76 P. IVA/C.F. 02896590599 "parte venditrice",

PREMESSO

- che la parte venditrice svolge attività agricola di produzione di prodotti agricoli, quali FIENO DA FORAGGIO;

- che la parte acquirente, svolge attività di ALLEVAMENTO BOVINI ED EQUINI e a tal fine intende acquisire i prodotti da aziende agricole;

- che le parti sono quindi entrate in relazione com-

merciale e intendono collaborare al fine di un'intesa mirata a soddisfare i reciproci interessi economici.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
2. La parte venditrice, si impegna a vendere alla parte acquirente, che accetta, i seguenti quantitativi di prodotti agricoli considerati non deteriorabili, consistenti in 200 ROTOBALLE da circa 5 qli ciascuna di FIENO SEMINATO DA FORAGGIO, pari a circa 1.000 qli di fieno.
3. La durata del presente contratto decorre dalla data odierna e terminerà ad ultimazione della consegna della fornitura oggetto del presente contratto.
4. I prodotti agricoli di cui al precedente punto 2 dovranno essere consegnati presso i fondi agricoli della parte acquirente nelle località di San Ansino e Monte Bischero, ubicati nel Comune di Tolfa, a cura e spese della parte venditrice, che si assumerà i relativi rischi. Al momento di ciascuna consegna dovrà essere emesso il relativo documento di trasporto, in cui verrà indicato l'esatto quantitativo della merce consegnata.

5. Il prezzo di vendita dei prodotti di cui al precedente punto 2 viene concordemente determinato tra le parti in € 23,00 al quintale franco arrivo (ventitre/00) oltre l'IVA di legge (10%).

6. Il corrispettivo pattuito per la vendita dei prodotti di cui al precedente punto 2, deve essere versato entro 60 giorni dall'emissione delle relative fatture. Il termine di pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario.

7. Trattandosi di cessione soggetta ad IVA non sussiste l'obbligo della registrazione del presente contratto.

8. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 1321 e seguenti del Codice Civile.

9. Per ogni eventuale controversia le parti conven-gono che è competente il Foro di Civitavecchia.

Tolfa, li

L'Azienda venditrice

L'Azienda acquirente